

**Decreto Ministeriale Ministero dell'interno e Ministero delle attività produttive  
del 31/10/2001**

**Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ... Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti ...**

*Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994. Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.*

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg", e in particolare il titolo XV, paragrafo 15.2.1;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 10 maggio 2001, concernente "Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup>, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza";

Considerate le accertate difficoltà, da parte dei gestori dei depositi di G.P.L., non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine di cui al citato decreto del 13 ottobre 1994;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto 10 maggio 2001 sono estese anche ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. I gestori dei suddetti depositi devono presentare il programma delle opere di adeguamento al comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.